



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 15/11/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2011, n. 2337

Deroga alle procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese in applicazione dell'organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui al Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, emanate con la deliberazione n. 1419 del 26/09/03

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O. "Viticoltura ed Enologia" Salvatore Leo, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (O.C.M.), entrato in vigore il 21 luglio 1999 e applicabile dal 1° agosto 2000, sostituisce la precedente O.C.M. disciplinata dal Reg. (CEE) n. 822/87.

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, entrato in vigore il 17 giugno 2000, ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 luglio 2000 ha emanato "Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", entrato in vigore il 9 agosto 2000. Detto decreto stabilisce che le Regioni fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 26/09/2003 ha disciplinato le "Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 ed ha revocato la D.G.R. n. 1934/00 e la D.G.R. n. 613/01".

Più in particolare, e con riguardo alla utilizzazione dei "diritti di reimpianto", la Giunta regionale ha stabilito di limitare l'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito del territorio regionale.

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha modificato il regime precedentemente in vigore nel settore vitivinicolo, istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed ha abrogato tale regolamento a partire dal 1° agosto 2008.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni

prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

Visto, in particolare, l'articolo 92 paragrafo 5 del richiamato Regolamento (CE) n.479/2008 che in materia di utilizzazione dei "diritti di reimpianto" così dispone:

In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:

a) una parte dell'azienda interessata è trasferita a quest'altra azienda;

b) le superfici di quest'altra azienda sono destinate:

i) alla produzione di vini a denominazioni di origine protetta o indicazione geografica protetta, o

ii) alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

Considerato che l'Agenzia Veneta per il Pagamento in Agricoltura (AVEPA) ha richiesto alla Regione Puglia la validità dei diritti di reimpianto originati a seguito dell'estirpazione di vigneti ad uve da vino nonché i relativi parametri tecnici ed il mancato utilizzo dei medesimi.

Tenuto conto delle motivazioni di carattere straordinario, esposte dalle parti interessate, consistenti nella sospensione temporanea delle iscrizioni dei vigneti, comprensivo dei diritti già a partire dal 31 luglio 2011, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC Prosecco ai sensi del D.Lgs 61/2010, articolo 12, comma 4, giusto Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 139 e 140 del 22 luglio 2011, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 56 del 29 luglio 2011, ratificati con Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 1155 e 1156 del 26 luglio 2011 entrambe pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 62 del 0 19 agosto 2011;

considerato che i diritti oggetto di trasferimento saranno utilizzati per il reimpianto di superfici vitate idonee alla produzione di vini DOC Prosecco e pertanto conforme a quanto previsto dall'articolo 92, paragrafo 5, lettera b, capoverso i, del Regolamento (CE) 479/08 in quanto destinate alla produzione di vini a Denominazione di Origine Protetta (già DOC);

vista la richiesta di parere di modifica alle procedure sulla gestione del potenziale produttivo vitivinicolo regionale da parte di questa Area - Servizio Agricoltura del 28/07/2011 prot. 61126 inoltrata all'Avvocatura della Regione Puglia;

vista la nota di riscontro dell'Avvocatura Regionale n. 23/011/CA prot. n. 11/L/ 16565 del 29/08/2011, dalla quale si ritiene verosimile che il diniego al trasferimento dei diritti di reimpianto, così come richiesti e per le finalità sopra riportate, può causare ingenti danni patrimoniali ai richiedenti;

sentito il Comitato Vitivinicolo Regionale nella seduta del 29/09/2011, che ha espresso all'unanimità parere favorevole al trasferimento dei diritti di reimpianto per il caso sopra esposto, in autotutela, propone

di autorizzare, in deroga alla limitazione dell'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito del territorio regionale, prevista dalla deliberazione di Giunta regionale

n. 1419 del 26/09/2003, il trasferimento dei diritti riportati nell'allegato A) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, esclusivamente per le finalità cui è stata fatta domanda e per le quali è stata acquisita agli atti della Regione Puglia regolare richiesta di validità da parte di AVEPA.

Tale deroga, come definito dall'art. 92 paragrafo 5 secondo comma del Reg. (CE) n. 479/2008 del

Consiglio del 29 aprile 2008, non deve comportare un aumento globale del potenziale produttivo.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario P.O., dal Dirigente ad interim del Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di autorizzare, in deroga alla limitazione dell'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito del territorio regionale, prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 26/09/2003, il trasferimento dei diritti riportati nell'allegato A) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, esclusivamente per le finalità cui è stata fatta domanda e per le quali è stata acquisita agli atti della Regione Puglia regolare richiesta di validità da parte di AVEPA. Tale deroga, come definito dall'art. 92 paragrafo 5 secondo comma del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, non deve comportare un aumento globale del potenziale produttivo;
- di autorizzare gli enti competenti ad emanare i provvedimenti necessari alla conclusione dei procedimenti amministrativi;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola